

Progetto di legge su
***Riconoscimento e valorizzazione
del lavoro di ricerca nel settore privato***

Art. 1

Identificazione della figura del ricercatore

1. L'articolo 2095 del Codice Civile è così modificato: “I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, ricercatori, quadri, impiegati e operai. Le leggi e i contratti collettivi di lavoro, anche aziendali, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie”.
2. Nella categoria dei ricercatori di cui alla presente legge rientra il personale applicato prevalentemente in attività di ricerca, progettazione e sviluppo in possesso di un dottorato di ricerca conseguito presso università italiane o estere ovvero di un titolo equipollente al dottorato in base alla legislazione vigente in materia, nonché il personale che abbia acquisito la qualifica di ricercatore nell'ambito di contratti di apprendistato di alta formazione o di ricerca ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 al termine del periodo di addestramento.
3. Nella categoria dei ricercatori di cui alla presente legge rientra altresì il personale impiegato prevalentemente a fini di progettazione e ricerca in imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale qualificato come tale dai contratti collettivi di lavoro e, in generale, tutto il personale impegnato prevalentemente nella concezione o creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi a prescindere dalla forma giuridica assunta dal datore di lavoro, dal settore economico o dal regime contabile applicabile.
4. Ferme restando le specifiche discipline di settore, per attività di ricerca, progettazione e sviluppo si intendono:
 - a) lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili a prescindere da applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
 - b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
 - c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, organizzativa e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti,

processi, sistemi organizzativi e gestionali o servizi nuovi, modificati o migliorati;

d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici, organizzativi o commerciali;

e) analisi progettuali e studi di fattibilità, anche in chiave di conformità all'ordinamento giuridico e di impatto economico, sui cambiamenti nella organizzazione del lavoro e nella gestione del personale dovuti o funzionali a innovazioni di prodotto o di processo.

Art. 2

Tipologie di ricercatori

1. Ferme restando diverse previsioni del contratto individuale o collettivo applicabile, la categoria dei ricercatori del settore privato di cui all'articolo che precede e di cui al successivo articolo 6 si articola in funzione del merito, del titolo di studio, della anzianità nel ruolo e delle esperienze e competenze accumulate secondo il seguente ordine:

a) apprendista ricercatore: dottorando industriale o in convenzione con imprese e datori di lavoro privati ovvero apprendista di alta formazione o ricerca;

b) ricercatore junior: qualifica di ricercatore al termine di un percorso di dottorato o di apprendistato di alta formazione e ricerca ovvero ricercatore cui la qualifica sia riconosciuta ai sensi del precedente articolo 1 comma 3;

c) ricercatore senior: cinque anni almeno di esperienza nel ruolo con qualifica di ricercatore;

d) ricercatore *professional*: dieci anni almeno di esperienza nel ruolo con qualifica di ricercatore.

2. Per dottorato industriale si intende, a ogni effetto di legge e di contratto collettivo, un percorso di alta formazione e ricerca attivato da soggetti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca effettuato in collaborazione con entità pubbliche o private che prevedano percorsi di *internship* aziendale di durata non inferiore al 50 per cento del percorso di dottorato ovvero percorsi di apprendistato di alta formazione ai sensi della legislazione vigente.

Art. 3

Disciplina applicabile

1. La regolazione del rapporto di lavoro di ricerca nel settore privato ai sensi degli articoli che precedono è affidata alle intese tra le parti contrattuali.

2. L'assunzione del ricercatore può avvenire indifferentemente a tempo indeterminato o con contratto a termine. All'atto della assunzione il datore di lavoro o committente invia apposita comunicazione alla anagrafe del ricercatore di cui al successivo articolo 8. Ferma ogni altra responsabilità civile, penale o amministrativa, la mancata comunicazione alla anagrafe dei

ricercatori esclude di diritto l'applicazione a favore del datore di lavoro delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. In caso di assunzione a tempo indeterminato trovano applicazione, per le assunzioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 in materia di contratto a tutele crescenti. In caso di assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione o ricerca le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 trovano applicazione al termine del periodo di formazione subordinatamente al riconoscimento della qualifica ai fini legali e contrattuali.

Art. 4

Reti di impresa distretti industriali e distacco del personale di ricerca

1. Ai fini della valorizzazione dell'interscambio e della collaborazione tra ricerca pubblica e ricerca privata, la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è modificata nel senso di consentire la partecipazione a distretti industriali e reti di impresa anche da parte di università, laboratori, centri di ricerca pubblici e privati a prescindere dalla relativa natura giuridica.
2. Le disposizioni vigenti in materia di reti di impresa trovano applicazione, per analogia, anche nell'ambito di raggruppamenti sorti a seguito di partecipazione e successiva assegnazione di bando competitivo italiano o internazionale per attività di ricerca e sviluppo tecnologico.
3. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con gli altri ministri competenti, vengono definiti i criteri per la copertura finanziaria, anche in termini di compartecipazione e cofinanziamento, del distacco e del prestito di ricercatori del settore privato presso università, laboratori o centri di ricerca pubblici ovvero presso entità o strutture pubbliche interessate ad attività di ricerca, sviluppo e progettazione.

Art. 5

Ricollocazione

1. A favore della ricollocazione dei ricercatori coinvolti in processi di mobilità e licenziamenti per motivi economici trova applicazione, in via prioritaria e sin dal giorno successivo al licenziamento, la misura dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 6

Ricercatori indipendenti e a progetto

1. Il lavoro di ricerca nel settore privato può essere svolto anche in forma indipendente e senza vincolo di subordinazione. In queste ipotesi trova

applicazione la disciplina sul lavoro a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276 che a questo specifico fine resta in vigore in deroga alle previsioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, commi 1 e 2, 4, 5, 7, 8 della presente legge.

2. Posizioni di ricercatori indipendenti o a progetto possono essere attivate anche con riferimento a soggetti o raggruppamenti vincitori di bando competitivo italiano o internazionale per attività di ricerca e sviluppo tecnologico e per la durata del finanziamento.

Art. 7

Ricercatori extracomunitari e distacchi transnazionali di ricercatori

1. Le assunzioni di ricercatori extracomunitari ai sensi della presente legge ovvero di distacchi transnazionali effettuati nell'ambito di gruppi di impresa operanti in diversi territori nazionali operano in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di ingressi ai sensi dell'articolo 27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Durante la permanenza nel territorio italiano il personale extracomunitario usufruisce di uno speciale permesso di soggiorno per attività di ricerca regolato con apposito decreto del Ministero del lavoro e del Ministero dell'Interno secondo il meccanismo del silenzio-assenso. Tali disposizioni valgono anche per l'assunzione di dottorandi di ricerca a partire dal secondo anno di dottorato.

Art. 8

Incentivi economici e anagrafe del ricercatore

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con gli altri ministri competenti, vengono definiti i criteri di accesso ai finanziamenti a sostegno delle attività di ricerca nel settore privato in termini di semplificazione e razionalizzazione della disciplina vigente.
2. Nell'ambito del decreto di cui al comma che precede sono previsti specifici incentivi economici alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, comprese le università pubbliche e private, al fine di agevolare la mobilità e l'assunzione di ricercatori di età superiore ai cinquant'anni.
3. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Anagrafe informatica contenente i dati dei ricercatori assunti da datori di lavoro privati con finalità di monitoraggio e vigilanza del rispetto della normativa vigente. Una apposita sezione è dedicata ai ricercatori extracomunitari. Al fine di assicurare trasparenza e interoperabilità con il sistema informativo unitario di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'Anagrafe

conterrà tutti gli elementi essenziali ad identificare le esperienze lavorative e formative dei ricercatori.

4. Sentito il Ministro della Istruzione, Università e Ricerca, l'ANPAL di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 definisce il modello di scheda anagrafica e professionale del ricercatore del settore privato in raccordo con la scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
5. L'anagrafe dei ricercatori è funzionale alla assegnazione degli incentivi economici alla ricerca a favore di aziende o di singoli ricercatori ed è collegata alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 9

Disposizioni finali

1. La transizione verso la nuova disciplina dei rapporti di ricerca in essere al momento della entrata in vigore della presente legge è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero da contratti collettivi aziendali e, in mancanza, alle intese tra le parti contrattuali.
2. Ferme restando diverse intese tra le parti, ai fini della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, ai rapporti di lavoro di ricerca in essere al momento della entrata in vigore della presente legge si applica l'anzianità di servizio nel ruolo.